



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 dicembre 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 33/16/H.19

L o r o S e d i

OGGETTO: Agenzia delle Dogane: benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto - Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell'anno 2016.

Rendiamo noto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in riferimento all'agevolazione in oggetto, con la Nota n°143065/RU del 20 dicembre 2016 (in allegato) *“fa presente che per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017”*.

A tale riguardo si evidenziano i seguenti punti di interesse:

- Modalità di compilazione della domanda

Si comunica che per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2016, è disponibile il software aggiornato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo internet www.agenziadogane.gov.it. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., si rammenta che *“il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione”*.

Per le imprese nazionali sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative.

- Misura dell'importo rimborsabile

“Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di che trattasi nel Testo Unico delle Accise ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con conseguente adeguamento per mero arrotondamento dell'aliquota agevolata d'imposta, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 2 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27/2012;
- 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre ed il 31 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell'allegata Tabella A”.

- Soggetti aventi diritto al beneficio

Hanno diritto al beneficio:

- a) *“gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate”;*
- b) *“gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione”;*
- c) *“le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”;*
- d) *“gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone”.*

Per ottenere il rimborso dell'importo sopra indicato, “ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000), entro il sopraindicato termine del 31 gennaio 2017”.

Per fruire dell'agevolazione tramite presentazione del Modello F24 “deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015”.

Si evidenzia inoltre che “a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato all'art. 1, comma 53, sopra richiamato”.

**- Documentazione attestante i consumi**

Quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:

- *“gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto”;*
- *“i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante”.*

- Fattispecie escluse dall’agevolazione

Nella circolare si rammenta che la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), all’art.1, co. 645, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo ed ampliando la precedente esclusione, introdotta dall’art.1, co. 233, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. *“A tal fine nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.* Al riguardo - chiarisce l’Agenzia delle Dogane - ribadito che *“sono classificabili come appartenenti alle categorie Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse Euro 1 ed Euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (Euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (Euro 2)”.* Appare utile ribadire - specifica la Nota dell’Agenzia delle Dogane - che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

- *“veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c)”;*
- *“veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a)”.*

- Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Da ultimo, riporta la nota in oggetto, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, *“i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000,*



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018".

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)

All.